

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, C.C.I.I., dato che il principale centro di interessi dei ricorrenti è individuabile in Trani, e non ricorrono elementi per localizzare una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett.c), C.C.I.I. posto che:
 - a) dal punto di vista soggettivo, i debitori rivestono la qualifica di consumatori o comunque di debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - b) dal punto di vista oggettivo, i debitori versano in stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC per mezzo della propria relazione;
- la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it);
- non rappresenta motivo di inammissibilità, in sostanza, il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile (come nel caso di specie), ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it);

considerato, in definitiva, che possa emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.;

P.Q.M.

il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) Dichiara aperta la liquidazione controllata di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] entrambi residenti a [REDACTED] in via [REDACTED]
- 2) Nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Giulia Stano;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Pietro Petruzzellis, con studio a Trani in via Monte D'Alba 76, già nominato O.C.C.;
- 4) Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 5) Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 6) Manda al liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, co. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una informativa relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 7) Dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 8) Ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;



Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 25.1.2023.

Il giudice relatore
Giulia Stano

Il presidente
Giuseppe Rana

